

Sospensione termini per la decadenza dalle agevolazioni prima casa e sul credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

La sospensione dei termini degli adempimenti previsti per le agevolazioni prima casa e per il relativo credito di imposta, disposti per fare fronte ai problemi conseguenti alla pandemia, è stata prorogata al 31 marzo 2022 (legge 28 febbraio 2022 n. 15).

I termini sono pertanto rimasti sospesi tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022.

I termini riprendono a decorrere a partire dal primo aprile 2022.

La sospensione riguarda i termini relativi:

- all'obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione acquistata con le agevolazioni, entro 18 mesi dall'atto di acquisto (comma 1 lettera a della nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
- all'obbligo di riacquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa, quando l'alienazione è avvenuta prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto (comma 4 della nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
- all'obbligo di alienare l'abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni per la prima casa entro un anno dall'acquisto di altro immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa (comma 4-bis della nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

E' inoltre disposta la sospensione del termine di un anno relativo al credito d'imposta per il riacquisto di un'abitazione per la quale ricorrono le condizioni previste per la prima casa, in caso di alienazione dell'abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni (art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Tutti questi termini sono rimasti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022, e riprendono pertanto a decorrere dal primo aprile 2022.